



Repertorio n. 71.799

Raccolta n. 26.092

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della "ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA CASTELLINA SCALO", con sede in Monteriggioni (SI), Frazione di Castellina Scalo, Via Berettini n. 10.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi,
il giorno ventisette (27) del mese di ottobre,
in Poggibonsi, nel mio studio, alle ore quindici e trenta (15,30).

Avanti a me Dottor ANDREA PESCATORI, Notaio in Poggibonsi,
con studio in Piazza Mazzini n. 39, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano,

è presente:

- CAGNAZZO LUIGI, nato a Roma (RM) il 5 settembre 1956, residente a Monteriggioni (SI), Via I° Maggio n. 19, codice fiscale CGN LGU 56P03 H501C.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di costituirsi nel presente atto nella sua qualità di Presidente della "ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA CASTELLINA SCALO", con sede in Monteriggioni (SI), Frazione di Castellina Scalo, Via Berettini n. 10, codice fiscale 80008800528, CNLUS Iscritta al n. SI - 36 presso il Registro Regionale del Volontariato ai sensi della L.R.T. del 26 aprile 1993 n. 28 (Decreto del Presidente Amministrazione Provinciale di Siena n. 893 del 19 settembre 1994), e richiede me Notaio di assistere e redigere il Verbale dell'Assemblea Straordinaria della detta Associazione indetta per oggi, a quest'ora ed in questo luogo, per discutere ed eventualmente deliberare, sul seguente ordine del giorno:

1) - ADEGUAMENTO STATUTO ASSOCIAZIONE ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE EX D.L. 117 DEL 3/07/2017.

Io Notaio, aderendo alla fattami richiesta, dà atto di quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, il Presidente, signor CAGNAZZO LUIGI, il quale constatato e fatto constatare:

- che, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, mediante apposito avviso scritto del 1° ottobre 2020, recante l'ordine del giorno inviato a tutti gli associati, e quindi di data antecedente almeno 20 (venti) giorni l'odierna assemblea, è stata convocata la presente Assemblea Straordinaria;

- che, in seconda convocazione - essendo andata deserta la prima indetta per il giorno 25 ottobre 2020, nello stesso luogo, alle ore 23,30 (ventitre) sono presenti numero 3 (tre) associati, e precisamente il comparente, sopra generalizzato ed i signori GUMIERO MARIO, nato a Castelgandolfo (RM) il di 11 novembre 1952 e IASTRUCCI GRAZIA, nata a Monteriggioni (SI) il 31 maggio 1950;

- che, l'articolo 16 dello Statuto dell'Associazione prevede

Registrato a POGGI

il 20 OTTOB

al n. 1913

Serie 11

Versate E. -

testualmente che "L'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, è validamente costituita con qualsiasi numero di aderenti" e che l'articolo 17 del suddetto Statuto prevede che "L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene a maggioranza assoluta dei presenti";

- che, del Comitato Direttivo, composto da numero 11 (undici) membri, sono presenti: lui medesimo, quale Presidente, il signor GUMIERO MARIO, sopra generalizzato, quale Vice Presidente, e la signora LASTRUCCI GRAZIA, quale componente; risultano assenti giustificati gli altri componenti del Comitato Direttivo, signori BOSCHI ILEO, POLATO LINDA, BONELLI DONATELLA, FALINI ASIA, MARZI MARUSCA, TESTI GRAZIANO, CIPRIANI ANDREA e SERRI SILVIO;

- dichiara pertanto la presente Assemblea regolarmente costituita ed idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno, poichè tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente edotti sulla materia in esso posta e ne accettano la discussione.

Iniziando a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda agli intervenuti che, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore"), come modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 103, nonché ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018, le organizzazioni di volontariato, per mantenere l'iscrizione nell'Albo provinciale delle ODV, oltre che per iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) - per il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto in data 15 settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 261 del 21 ottobre 2020 ha definito le procedure di iscrizione degli enti, le modalità di deposito degli atti, le regole per la sua predisposizione, tenuta e conservazione - dovevano adeguare i propri statuti, con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, per conformarli alle nuove disposizioni inderogabili o per introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili, mediante specifica clausola statutaria, entro il termine del 2 agosto 2019.

Tale termine, per l'adeguamento degli statuti delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del "codice del Terzo settore", di cui al citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è stato prima prorogato al 30 giugno 2020 con l'approvazione definitiva del Disegno di Legge n. 1354 da parte del Senato della Repubblica recante "Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" e, successivamente, è stato ulteriormente prorogato, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al 31 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 35 comma 1 del decreto-legge Cura Italia del 17 maggio 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27.

Pertanto, continua il Presidente, approssimandosi il termine come sopra prorogato per gli adeguamenti statutari, si rende necessario per l'Associazione approvare un nuovo testo dello Statuto al fine di recepire le nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria, il tutto ai sensi del suddetto D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore"), come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, nonché ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 e della tabella riepilogativa delle modalità di adeguamento ad essa allegata.

Al riguardo, prosegue ancora il Presidente, l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze ("ANPAS") ha predisposto uno statuto "tipo", al fine di recepire le suddette nuove disposizioni del codice del Terzo Settore, ed, al quale il Presidente propone di sostanzialmente uniformarsi con l'approvazione dello Statuto di cui suggerisce l'adozione.

Allo scopo di meglio chiarire la portata della propria proposta, il Presidente dà lettura all'assemblea della bozza di Statuto di cui propone l'adozione, soffermandosi ad illustrare le norme dello stesso di maggiore rilevanza, quali, in particolare, quelle relative agli scopi (che riproducono sostanzialmente quelli già indicati nello Statuto in vigore ma con una migliore formulazione), all'adesione alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, alla ammissione dei soci ed ai loro diritti e doveri, alle competenze dell'assemblea, alle attribuzioni, composizione e funzionamento dell'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), alla previsione dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti, al bilancio e al divieto di distribuzione degli utili, alla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

L'assemblea, senza alcuna discussione, accogliendo la proposta del Presidente, alla unanimità dei voti degli associati presenti, approva il nuovo Statuto Sociale, composto di numero 32 (trentadue) articoli, che, previa lettura da me Notaio datane al costituito comparsente e sottoscrizione del medesimo e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" e conferisce mandato al Presidente di apportare allo stesso le eventuali modifiche o integrazioni richieste dalle Amministrazioni Pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno prendendo la pa-

rola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea, alle ore quindici e cinquantotto (15,58).

Tutte le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi del 1° comma dell'articolo 8 Legge n. 266/91 e da imposta di registro ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, in quanto atto di adeguamento statutario alla normativa vigente di Associazione di Volontariato regolarmente iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente il quale, su mia interpellanza, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e a verità e lo sottoscrive, unitamente a me Notaio, alle ore sedici (16).

Atto scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mano di me Notaio in due fogli di carta libera uso bollo, occupati per facciate intere sei e fin qui della presente settimana.

F/to CAGNAZZO LUIGI, DR. ANDREA PESCATORI NOTAIO

Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge, che si rilascia ad uso *Atto di Morte*

Poggibonsi, li *28 Maggio 2020*



ALLEGATO "A" AL N. 26.092 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA

"ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELLINA SCALO"

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

1.1 E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELLINA SCALO ODV", di seguito più brevemente indicata come "Associazione".

1.2 La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

1.3 Lo stemma dell'Associazione è un labaro raffigurante il Castello di Monteriggioni e una bandiera di colore bianco con detto stemma e la scritta: "non meritò di nascere chi visse sol per sé" circondato dalla legenda "Associazione di Pubblica Assistenza".

1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.5 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dai deliberati degli organi associativi, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed agisce nel rispetto del D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e regionali.

1.6 L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS).

1.7 Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

1.8 Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea e con la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 2 - Sede e sezioni

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Monteriggioni Fraz. Castellina Scalo.

2.2 Per l'organizzazione delle proprie attività l'Associazione può essere articolata in sezioni.

Art. 3 - Principi generali e finalità

3.1 L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per la promozione ed il perseguimento di attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione e dell'inclusione in conformità alle norme che sovrintendono il terzo settore.

3.2 L'Associazione è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della elettività e gratuità delle cariche

associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato.

3.3 L'Associazione fonda le proprie attività prevalentemente sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti. Il volontario è un associato che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Associazione può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro il limite massimo e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, ovvero nelle modalità previste dalla legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3.5 L'attività associativa si rivolge in prevalenza in favore dei terzi e della generalità della popolazione.

3.6 L'Associazione si prefigge principalmente di:

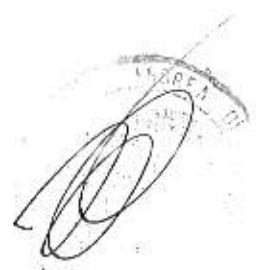
- a) favorire la partecipazione delle persone allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione e progettazione del loro soddisfacimento;
- b) promuovere lo sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle scuole;
- c) prevenire le malattie ed i fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nei loro vari aspetti sanitari e sociali;
- d) promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;
- e) assistere, promuovere e sostenere i diritti dell'infanzia;
- f) promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché promuovere le pari opportunità e l'aiuto reciproco;
- g) promuovere il sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- h) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza, con particolare attenzione al sostegno e contrasto delle forme di discriminazione e intolleranza, relativamente a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili;
- i) collaborare con qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e con altre organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli

obiettivi previsti dal presente statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.

Art. 4 - Attività di interesse generale e diverse

4.1 Le principali attività dell'Associazione, di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono:

- a) gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi comprese le attività di soccorso e di trasporto degli ammalati e dei feriti;
- b) i servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale, realizzati direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche o i partner privati;
- c) le iniziative di educazione, informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- d) i servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziani, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;
- e) le attività di protezione civile;
- f) le iniziative atte a divulgare la cultura e la pratica della sicurezza, nell'ambito della protezione civile, ivi comprese attività di ricerca e formazione in tali materie, con organizzazione di corsi e seminari;
- g) gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- h) le attività di prevenzione ed antincendio boschivo e di tutela ambientale;
- i) gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- j) le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, mediante pubblicazioni periodiche, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività definite di interesse generale dalla legge;
- k) le attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- l) la formazione professionale ed extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- m) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- n) la cooperazione allo sviluppo;

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains some text, including what appears to be 'ASSOCIAZIONE' at the top and 'SEGRETERIA' at the bottom, but it is mostly obscured by the signature.

o) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

p) la cura di procedure di adozione internazionale;

q) la gestione di alloggi sociali, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

s) la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;

t) la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività definite di interesse generale dalla legge;

u) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

v) i servizi di mutualità;

w) la formazione del volontario in collaborazione con i progetti di A.N.P.A.S. Nazionale e Regionale;

x) la promozione della raccolta del sangue e degli organi; Pertanto in seno all'Associazione è costituito un gruppo Donatori di Sangue il cui funzionamento è stabilito da apposito Regolamento;

y) le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie;

z) nel promuovere aiuti alle famiglie colpite da lutto mediante l'istituzione di un servizio di onoranze e trasporti funebri, con lo scopo anche di consentire loro il minore disagio economico possibile.

4.2 L'Associazione svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà organizzare feste di tipo gastronomico, musicale, teatrale e attività di tipo ricreativo.

4.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

TITOLO II - ASSOCIATI E VOLONTARI

Art. 5 - Associati e volontari

5.1 All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividono i principi e le finalità di cui al presente statuto e che siano mossi da spirito di solidà-

zietà, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

5.2 All'Associazione possono aderire anche altre organizzazioni di volontariato.

5.3 L'Associazione si compone di più categorie di associati, essi si dividono in:

a) ordinari: coloro che aderiscono all'associazione e dichiarano di accettare le norme del presente statuto e che sottoscrivono la quota associativa e versano i contributi nella misura ed entro i termini fissati dagli organi associativi competenti;

b) volontari: coloro che, di età non inferiore ad anni 16 (sedici) si impegnano a prestare la propria opera personale, spontanea e gratuita nell'espletamento delle attività dell'Associazione; i minori di anni 18 (diciotto) vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto di chi ne esercita la potestà genitoriale. La prestazione dell'opera gratuita e volontaria può esonerare dal pagamento della quota annuale.

5.4 Non possono acquisire la qualifica di volontari coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro di qualsiasi natura.

5.5 Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, ma la qualifica non è trasmissibile.

5.6 Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità ed occasionalità della partecipazione alla vita associativa; pertanto gli associati possono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale, senza fini di lucro, l'attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell'Associazione a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.

5.7 Il comportamento verso gli aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

5.8 L'ammissione ad associato, comporta l'iscrizione nel libro degli associati dell'associazione e l'obbligo di versare la quota associativa annualmente stabilita, che decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia, senza obbligo di motivazione, sulla domanda del candidato entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione. L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato.

5.9 L'eventuale rifiuto può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.

5.10 La quota di associazione è annuale e non è frazionabile né ripetibile, il titolo del socio è individuale.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

6.1 I diritti degli Associati sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi, nel rispetto anche delle norme del Codice Etico, se esistente;
- b) essere informati sull'andamento dell'attività associativa ed avanzare proposte agli organi associativi;
- c) esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dal presente statuto o dagli eventuali regolamenti attuativi;
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto;
- e) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni, e a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento della riunione;
- f) eleggere ed essere eletti, se maggiorenni, e a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento in cui si svolgono le elezioni, e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto.

6.2 I doveri degli Associati sono:

- a) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti attuativi, il Codice Etico e i deliberati degli organi associativi;
- b) impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti;
- c) essere in regola con il versamento della quota associativa e dei contributi eventualmente deliberati;
- d) tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i fini statutari;
- e) non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi della Associazione.

Art. 7 - Perdita della qualifica di associato

7.1 La qualifica di associato viene a cessare per:

- a) recesso, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, ed ha effetto immediato;
- b) esclusione, dovuta alla mancata osservanza degli obblighi e doveri statutari, oppure per gravi motivi che pregiudichino lo svolgimento normale dell'attività dell'Associazione, ovvero in ipotesi in cui l'associato tenga un comportamento lesivo dello spirito, dell'immu-

gine o degli interessi dell'Associazione stessa. In tali ipotesi l'accertamento della condotta dell'associato spetta al Consiglio Direttivo, che riferirà all'Assemblea, la quale delibererà l'esclusione con voto segreto. L'esclusione dovrà essere comunicata senza indugio all'interessato, il quale potrà impugnarla con ricorso da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile;

c) per morosità, ovvero per il mancato pagamento della quota di associazione annuale o dei contributi straordinari eventualmente chiesti agli associati: nella prima ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 10 (dieci) mesi dell'anno solare successivo a quello al quale la quota si riferiva; nella seconda ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 30 (trenta) giorni dalla deliberazione dell'obbligo;

d) per decesso.

7.2 Gli associati che sono incorsi nella morosità, trascorsi tre mesi dalla stessa, possono chiedere al Consiglio Direttivo la riammissione purché versino preventivamente e senza indugio tutte le quote ed i contributi scaduti e non versati.

7.3 Gli associati che sono incorsi nell'esclusione dall'Associazione possono essere riammessi purché ciò avvenga dopo un anno dall'esclusione ed abbiano dato prova di ravvedimento.

7.4 Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

TITOLO III - ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

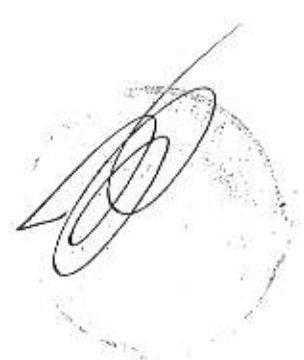
Art. 8 - Organi associativi

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore Unico;
- e) il Collegio dei Probiviri.

8.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione del Revisore Unico iscritto agli Albi professionali. E' fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori per l'attività prestata.

8.3 Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associa-

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp appears to be an official seal, though the details are faded. The signature is fluid and cursive.

zione.

8.4 Il codice etico può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Art. 9 - Assemblea associativa: composizione e convocazione

9.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati, maggiorenni, a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi. Possono altresì partecipare all'Assemblea con diritto ad un solo voto gli Associati che siano Organizzazioni di Volontariato od Enti del Terzo Settore iscritti da almeno tre mesi che siano in regola con il versamento delle quote associative. Il termine di tre mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

9.2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno due volte l'anno, entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, corredato delle relazioni sulla gestione; può essere altresì convocata, sempre dal Presidente, sia a scopo consultivo sia ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi.

9.3 La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e detta Assemblea straordinaria deve essere tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.

9.4 L'Assemblea straordinaria si riunisce anche per deliberare sulle proposte: (a) di modifica dello statuto; (b) di variazione della sede legale; (c) di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; (d) di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio; ovvero in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato, sia, infine, per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.

9.5 Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, telegramma, PEC, e-mail, ovvero mediante affissione di manifesti nei luoghi principali del Comune dove ha sede l'Associazione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione, almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la riunione.

9.6 L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

9.8 L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori del territorio del comune in cui l'Associazione ha sede, a condizione che non sia resa difficoltosa un'ampia partecipazione al dibattito assembleare.

9.10 Nell'ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio obbligo di convocazione questa potrà essere effettuata dal Revisore, da ciascun membro del Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Proibiviri, da chiunque ne abbia interesse.

Art. 10 - Assemblea associativa: validità e svolgimento

10.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.

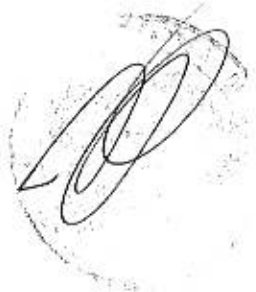
10.2 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, qualunque sia il numero degli Associati presenti.

10.3 All'apertura dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, il Presidente dell'Associazione o un componente del Consiglio Direttivo, da lui delegato, verifica la validità della riunione e, in caso affermativo, invita gli Associati ad eleggere il Presidente e il segretario dell'Assemblea stessa, per il proseguimento dei lavori.

10.4 L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta il voto segreto per la eventuale nomina degli organi associativi o quando le deliberazioni riguardino singole persone. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi. Nel caso di modifiche allo Statuto sociale risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi purché siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto. Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti, qualunque sia il numero.

10.5 Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell'Associazione, risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza dei voti; in ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni, qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata.

10.6 Regolarmente costituita l'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, validamente assunte, obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.



10.7 E' escluso il voto per corrispondenza, tranne nei casi di comprovata necessit .

10.8 Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati, purch  non siano membri del Consiglio Direttivo o Revisori ovvero non siano dipendenti o collaboratori retribuiti dell'Associazione. Ciascun associato pu  rappresentare sino ad un massimo di un associato. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

10.9 L'Assemblea pu  essere aperta a tutta la cittadinanza;   facolt  del Presidente dell'Assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. In ogni caso, il diritto di voto resta, comunque, riservato ai soli associati.

Art. 11 Assemblea associativa: compiti

11.1 Sono competenze dell'Assemblea degli associati:

- a) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) deliberare, ed eventualmente pubblicare, il bilancio sociale;
- d) la nomina e la revoca del Revisore Unico;
- e) la determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- f) eleggere e/o revocare il Consiglio Direttivo, secondo le modalit  stabilite con la delibera in cui ne determina il numero dei componenti oppure pu  rinviarla per seguire la procedura prevista al successivo art. 20;
- g) eleggere e/o revocare il Collegio dei Probiviri;
- h) deliberare le modifiche dello statuto, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
- i) deliberare l'istituzione o la soppressione delle sezioni;
- l) deliberare sul ricorso presentato dai candidati e dagli associati esclusi dal Consiglio Direttivo;
- g) determinare l'importo annuale delle quote associative, il termine ultimo per il loro versamento e le modalit  di riscossione;
- h) determinare i contributi straordinari da chiedere agli Associati;
- i) approvare il regolamento generale dell'Associazione ed ogni altro regolamento per il funzionamento dei servizi, nonch  il codice etico degli Associati, e le loro modifiche, curandone la rispondenza allo statuto dell'Associazione;
- l) deliberare la vendita e l'acquisto di beni immobili e la contrazione di mutui;
- m) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

n) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

o) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;

p) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 12 - Consiglio Direttivo: composizione e compiti

12.1 L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 11 (undici) a 13 (tredici) membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

12.2 Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea degli associati, con la maggioranza dei componenti.

12.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili senza limite.

12.4 Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'insediamento, durante una riunione presieduta dal consigliere più anziano di età, il Presidente, e su sua proposta un Vicepresidente. Per l'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

12.5 Al Consiglio Direttivo spetta, oltre all'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione, la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed a tale scopo adotta tutti i provvedimenti necessari per il migliore andamento dell'Associazione.

12.6 Sono competenze del Consiglio Direttivo, in particolare:

a) promuovere, ogni anno, la campagna di tesseramento per favorire l'adesione all'Associazione del maggior numero possibile di persone;

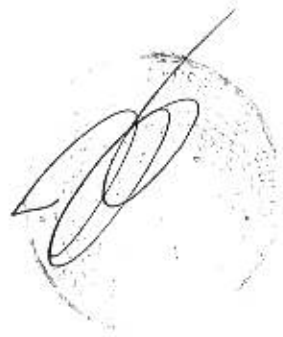
b) predisporre il programma dell'attività annuale da presentare all'Assemblea dei soci;

c) eseguire i deliberati dell'Assemblea e adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'organizzazione;

d) fornire agli Associati la più ampia informazione sulla gestione dell'Associazione;

e) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

f) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio e le relative relazioni previste dalla legge e dal presente statuto, la relazione di missione

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp appears to be an official seal, though the details are faded. The signature is stylized and occupies the bottom right corner of the page.

con la quale il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte durante l'ultimo esercizio, avendo cura di trasmetterlo, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima al Revisore Unico, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;

g) deliberare l'ammissione degli associati e la loro esclusione;

h) deliberare in ordine sia all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, sia all'instaurazione di ogni rapporto di collaborazione, sovrintendendo a tutti gli aspetti contrattuali relativi;

i) adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e dei dipendenti;

l) deliberare la vendita e l'acquisto di beni mobili, anche registrati;

m) deliberare la richiesta di affidamenti bancari;

n) approvare il testo dei contratti, delle convenzioni e degli accordi per il conseguimento delle finalità associative ed in genere tutti i provvedimenti ordinari e straordinari necessari alla gestione dell'Associazione, salvo quanto il presente statuto riserva all'Assemblea;

o) autorizzare il Presidente ad agire, nei confronti di terzi, in nome e per conto dell'Associazione;

p) deliberare la costituzione di altri enti, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione;

q) deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto e nei limiti previsti dallo statuto nazionale di A.N.P.A.S.;

r) deliberare la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni di società, fondazioni, consorzi e/o imprese sociali aventi ad oggetto l'esercizio di attività utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto;

s) nominare i delegati per la rappresentanza dell'Associazione al Congresso regionale e nazionale A.N.P.A.S.;

t) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

12.7 Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, ovvero ad associati, per il compimento, anche in via continuativa, di determinati inca-

richi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'Associazione, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni e limiti.

12.8 Il Consiglio Direttivo può invitare alle sue riunioni gli associati, volontari ed i tecnici che ritiene opportuni per l'assunzione delle proprie decisioni, ovvero i consiglieri regionali e nazionali degli organismi delle Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.).

12.9 Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.

12.10 Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Consiglio Direttivo: funzionamento

13.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni trimestre.

13.2 L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

13.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo.

13.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti.

13.5 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché il Revisore Unico, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13.6 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo approva le deliberazioni con voto palese, può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche associative o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

13.7 E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche altri associati e non, per discutere su specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 14 - Presidente

14.1 Il Presidente dell'Associazione, che presiede anche

Il Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

14.2 Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile senza limite. Un mese prima della scadenza il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.

14.3 In ipotesi di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

14.4 Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dallo statuto; in particolare cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative della Associazione.

14.5 Il Presidente compie gli atti o le categorie di atti per i quali abbia ricevuto la delega dal Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti i contratti stipulati dall'Associazione, e, in generale, quanto occorre per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dagli altri organi sociali, salvo quanto attribuito alle altre cariche dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti da esso derivanti.

14.6 In casi di assoluta ed improrogabile urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva all'adozione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni.

14.7 Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione con particolare riferimento alle operazioni finanziarie.

Art. 15 - Vice Presidente

15.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite, costituendo la sua firma prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento.

Art. 16 - Revisore Unico

16.1 L'Associazione deve dotarsi di un Revisore iscritto all'Albo dei revisori legali, quando previsto dalla Legge.

16.2 Il Revisore è nominato e revocato dall'Assemblea fra più candidati, coloro che non risultano eletti integrano la graduatoria dei supplenti.

16.3 Il Revisore provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci,

consuntivo e preventivo, dal Consiglio di Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

16.4 Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, il Revisore svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:

- a) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione;
- b) verifica il conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;
- c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato;
- d) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;
- e) il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- f) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero;
- g) la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni.

16.5 Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.

16.6 Il Revisore può in qualsiasi momento chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 - Collegio dei Proviviri

17.1 Il Collegio dei Proviviri è composto da tre associati membri e da due supplenti.

17.2 Nella prima riunione dopo l'elezione, il Collegio dei Proviviri elegge il Presidente fra i propri componenti.

17.3 Gli eletti nel Collegio dei Proviviri possono continuare a svolgere la propria attività di volontari ma tale qualifica è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

17.4 Il Collegio dei Proviviri delibera sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti, anche

disciplinari, adottati dal Consiglio Direttivo, su tale materia le decisioni del Collegio sono inappellabili salvo che per il caso della esclusione, per la quale, in ultima istanza, la decisione può essere rimessa all'Assemblea degli associati, dal destinatario della sanzione, dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Proibiviri stesso.

17.5 Il Collegio dei Proibiviri delibera, altresì, sulle controversie tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi associativi.

17.6 Il Collegio dei Proibiviri delibera, infine, su tutte le questioni ad esso demandate dal presente statuto.

17.7 Le decisioni del Collegio dei Proibiviri sono assunte senza regole di procedura ma nel rispetto dei principi del contraddittorio e comunicate per iscritto agli interessati, a cura del Presidente dell'Associazione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 18 - Decadenza dalla carica e sostituzione

18.1 Fermo restando le dimissioni volontarie, sono cause di decadenza da ciascun organo associativo collegiale:

- a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, o la condanna a una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) la sospensione o l'esclusione dall'Associazione.

18.2 Della decadenza e dell'avvenuta sostituzione sarà data notizia agli associati e contestuale comunicazione all'interessato.

18.3 Nell'ipotesi in cui, per vacanza comunque determinatasi, ciascun organo associativo debba procedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a cooptazione di un soggetto avente i requisiti per ricoprire l'incarico e ritenuto meritevole dello stesso per comprovata capacità ed affidabilità, e fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. Resta inteso che nell'ipotesi in cui l'Assemblea non ratifichi la nomina per cooptazione si dovrà procedere alla nuova elezione dell'organo associativo in questione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità, validità ed efficacia delle deliberazioni assunte con il voto del componente nominato per cooptazione.

18.4 Resta inteso che i membri cooptati non potranno essere in numero superiore a quelli eletti.

18.5 Nell'ipotesi di decadenza, per qualsiasi motivo essa si verifichi, della maggioranza dei componenti del

Consiglio Direttivo, decadono anche gli altri organi associativi, ed il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni, per procedere all'elezione suppletiva di tutti gli organi associativi. Nell'ipotesi in cui anche il Presidente rientri fra i componenti decaduti, l'Assemblea verrà convocata dal consigliere più anziano di età.

18.6 Gli amministratori decaduti rimangono in carica fino all'accettazione dei nuovi per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Art. 19 - Verbalizzazione riunioni

19.1 Tutte le riunioni di tutti gli organi associativi sono trascritte in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente dell'organo riunitosi e da un segretario di volta in volta nominato dai presenti con votazione a maggioranza semplice.

19.2 Il verbale deve essere trascritto in apposito libro.

19.3 Il segretario può essere anche un associato non componente dell'organo che si riunisce, in tale ipotesi non ha diritto di voto; nei casi di legge la funzione di segretario è svolta da un notaio.

19.4 In tutti i verbali devono annotarsi l'ordine del giorno della riunione, le presenze e le deliberazioni, successive alla discussione annotata in forma riassunta.

TITOLO IV - ELEZIONI

Art. 20 - Elezioni

20.1 L'Assemblea si riunisce ogni 3 (tre) anni, in seduta straordinaria, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato degli organi in carica, per procedere all'elezione di tutti gli organi associativi. Resta inteso che il Revisore sarà comunque nominato da quell'Assemblea.

20.2 E' facoltà dell'Assemblea avvalersi del concorso della Commissione Elettorale composta da soci in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti da almeno 3 (tre) mesi.

20.3 Sono compiti della Commissione Elettorale:

a) raccogliere le proposte di candidatura relative agli organi associativi, escluso il Revisore, presentate almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'elezione;

b) verificare che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica, ed escludere quei candidati che abbiano tenuto un comportamento incompatibile ed in contrasto con i principi e con le finalità perseguiti dalla Associazione, oppure, ad esempio, che siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari;

c) verificare che i candidati non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto;

d) predisporre la/e lista/e dei candidati per ciascun organo da eleggere, compresi quelli delle sezioni;

e) convocare gli associati alle elezioni con avviso da affiggere presso le sedi sociali almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per le medesime. Della convocazione dovrà inoltre essere data adeguata diffusione sulla stampa e ogni altro mezzo idoneo;

f) controllare la legittimità delle procedure di votazione e di scrutinio dei voti.

20.4 Nell'ipotesi in cui non vi siano candidati sarà compito della commissione Elettorale convocare una nuova assemblea chiamata a deliberare in merito.

20.5 La Commissione Elettorale assiste alle votazioni, ne redige il verbale di scrutinio, proclama gli eletti e richiede la sottoscrizione di piena accettazione della nomina.

20.6 A parità di voti, è dichiarato eletto l'Associato più anziano di età.

20.7 In caso di rinuncia di un eletto, subentra il primo dei non eletti.

20.8 La Commissione Elettorale convoca la prima seduta degli organi associativi entro e non oltre 15 (quindici) giorni dopo la nomina.

TITOLO V - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Art. 21 - Risorse

21.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

a) dalle quote associative;

b) da contributi richiesti agli associati;

c) dai contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività;

d) dalle donazioni, oblazioni, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo;

e) lasciti testamentari, i quali sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo che ne delibera sulla utilizzazione in armonia con le finalità dell'organizzazione;

f) dalle rendite patrimoniali;

g) dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;

h) dalla raccolta di fondi;

i) dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;

l) dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;

m) dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;

n) dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;

o) dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;

p) da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

Art. 22 - Patrimonio

22.1 Il patrimonio dell'Associazione, destinato per l'esclusivo perseguimento delle attività statutarie e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito dai beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell'Associazione.

22.2 I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

22.3 I beni immobili e i beni mobili registrati, nonché i beni mobili di proprietà dell'Associazione, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

22.4 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, ovvero è affidato alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.) con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio ove ha sede l'Associazione, e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

Art. 23 - Divieto di distribuzione

23.1 L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

23.2 Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiega-

ti ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione delle attività statutarie, ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

23.3 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 117/2017.

TITOLO VI - SCRITTURE CONTABILI

Art. 24 - Esercizio finanziario e scritture contabili

24.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di cui all'art. 13 D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni può essere redatto il solo rendiconto finanziario per cassa.

24.3 Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 30 Aprile.

24.4 Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, è approvato dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti entro il 30 Novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce. Lo stesso è depositato presso la sede dell'associazione entro 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'approvazione e può essere consultato da ogni aderente.

24.5 Le scritture contabili di cui sopra dovranno essere redatte in conformità alla modulistica eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

24.6 Il Consiglio Direttivo avrà cura di depositare le predette scritture contabili presso la sede associativa, a disposizione dei soci, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione del Revisore e ad ogni altra relazione prevista per legge.

24.7 Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui al-

l'art. 14 D. Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, dovrà redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Libri sociali

25.1 L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- a) il registro dei volontari;
- b) il libro degli associati, con l'indicazione della categoria a cui appartengono;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, se esistente, e di eventuali altri organi associativi.

25.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) del comma che precede, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, mentre gli altri libri sono tenuti a cura dell'organo associativo cui si riferiscono.

25.3 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, con diritto di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di evadere la richiesta entro 3 (tre) mesi.

Art. 26 - Regolamenti

26.1 Nel regolamento generale sono previste le modalità di attuazione delle norme contenute nel presente statuto.

26.2 In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, il Consiglio Direttivo può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

26.3 Il Consiglio Direttivo può altresì approvare un regolamento elettorale che disciplini la procedura di rinnovo degli organi associativi.

26.4 I regolamenti tutti sono parte integrante dello statuto dell'Associazione e non possono essere in contrasto con esso.

Art. 27 - Le Convenzioni

27.1 Le convenzioni tra l'associazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

27.2 Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente dell'associazione, nella sede della stessa.

27.3 La convenzione è stipulata dal Presidente dell'associazione di volontariato.

Art. 28 - Codice Etico

28.1 Nel Codice Etico, se previsto, sono elencate le norme di comportamento per tutti gli associati.

Art. 29 - Lavoratori dipendenti od autonomi

29.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

29.2 Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ovvero ad altro limite legislativamente previsto.

Art. 30 - La Responsabilità

30.1 Gli aderenti all'associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità verso i terzi.

30.2 L'associazione risponde, con i propri beni, (con le proprie risorse economiche), dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

30.3 L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 31 - Rapporti con altri Enti e Soggetti

31.1 L'associazione coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà.

31.2 L'associazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

31.3 L'associazione di volontariato svolge una particolare attività di cooperazione con l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, alla quale aderisce.

Art. 32 - Scioglimento

32.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti degli associati intervenuti, aventi diritto al voto.

32.2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, ovvero fra professionisti di comprovata esperienza.

32.3 I liquidatori curano la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge.

F/to CAGNAZZO LUIGI, DR. ANDREA PESCATORI NOTAIO